



PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

(Reg. UE n. 2021/2115)

COMPLEMENTO SVILUPPO RURALE ABRUZZO (CSR) 2023-2027

Intervento SRG06 – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale - LEADER

GAL Abruzzo Italico Alto Sangro

Strategia di Sviluppo Locale

SSL 2023 – 2027

Intervento SRG06

Sotto intervento A

Azione A-S SRG06-A5

“Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole”

Codice Azione ASB25

BANDO PUBBLICO



Sommario

PREMESSA	3
ARTICOLO 1. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	3
ARTICOLO 2. DEFINIZIONI	3
ARTICOLO 3. DESCRIZIONE LINEE DI INTERVENTO	4
ARTICOLO 4. AMBITO TERRITORIALE	5
ARTICOLO 5. BENEFICIARI.....	5
ARTICOLO 6. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	5
6.1 Requisiti soggettivi di ammissibilità.....	5
6.2 Requisiti oggettivi di ammissibilità.....	5
6.3 Limitazioni ed esclusioni	6
ARTICOLO 7. DOTAZIONE FINANZIARIA	7
ARTICOLO 8. INTENSITÀ ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO	7
ARTICOLO 9. DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO.....	8
ARTICOLO 10. SPESE AMMISSIBILI	8
ARTICOLO 11. RAGIONEVOLEZZA DELLE SPESE AMMISSIBILI	8
ARTICOLO 12. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE.....	9
ARTICOLO 13. SPESE NON AMMISSIBILI	9
ARTICOLO 14. PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO	10
14.1 Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno.....	10
14.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno.....	11
ARTICOLO 15. DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO	12
15.1 Assegnazione delle domande per la valutazione	12
15.2 Ricevibilità delle istanze	12
15.3 Ammissibilità delle istanze	13
15.4 Verifiche aiuti.....	14
15.5 Valutazione di merito.....	14
15.6 Riesame.....	16
15.7 Graduatoria	16
15.8 Concessione dei benefici	17
Articolo 16. DOMANDE DI PAGAMENTO.....	17
Articolo 17. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	18
17.1 Domanda di anticipazione	18
17.2 Domanda di acconto per stato di avanzamento	19
17.3 Domanda di saldo	19
Articolo 18. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO	20
Articolo 19. ERRORI PALESI.....	21
Articolo 20. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	22
Articolo 21. VARIANTI	22
ARTICOLO 22. PROROGHE.....	23
22.1 Proroghe ordinarie	23
22.2 Proroghe tardive.....	24
Articolo 23. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO	24
Articolo 24. AIUTI DI STATO	25
ARTICOLO 25. CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	26
Articolo 26. CONTROLLI E SANZIONI	27
Articolo 27. RECLAMI E RICORSI.....	27
Articolo 28. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ	28
NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO.....	29
ALLEGATI	29



PREMESSA

Il Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 (*di seguito CSR*) della Regione Abruzzo (*di seguito Regione*), approvato con D.G.R. 904 del 29 dicembre 2022 e, da ultimo, modificato con DGR n. 678 del 21/10/2025, prevede l'attivazione dell'intervento SRG06 - "Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale – LEADER" - sulla base dei contenuti del Piano Strategico Nazionale per l'attuazione della PAC 2023-2027 (*di seguito PSP*) approvato dalla Commissione europea.

Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per la concessione di aiuti in attuazione dell'Azione A-S SRG06-A5 "Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole" prevista dalla Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 (*di seguito SSL 2023–2027*) del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro (*di seguito GAL*) approvata dalla Regione.

In particolare il bando sostiene:

- miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
- introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi anche attraverso investimenti in tecnologia digitale;
- valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

Per maggiori informazioni di carattere generale sulla natura e sulle finalità dell'intervento, si rimanda alla scheda dell'intervento SRG06 del documento CSR 2023-2027 sopra citato, consultabile mediante accesso al sito web <https://www2.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027> e alla scheda dell'Azione A-S SRG06-A5 dalla SSL 2023–2027 del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro consultabile mediante accesso al sito web <https://www.galabruzzo.it/ssl-2023-2027>

Gli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando.

Articolo 1. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. I potenziali beneficiari, che intendano presentare domanda di sostegno ai sensi del presente bando, sono consapevoli e accettano, con la sottoscrizione della domanda stessa, le seguenti condizioni:
 - a) la presentazione della domanda di sostegno non fa sorgere alcun obbligo o impegno giuridicamente vincolante da parte del GAL e della Regione;
 - b) in caso di modifiche o integrazioni da apportare al presente bando l'onere di apportare eventuali variazioni alla domanda necessarie a renderla conforme a quanto previsto dal programma è in capo al richiedente;
 - c) le domande non conformi al presente avviso, così come eventualmente modificato a seguito di quanto su espresso, non possono essere prese in considerazione;

Articolo 2. DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente atto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Autorità di gestione regionale (AdG): Direttore pro-tempore del Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale d'Abruzzo.
 - b) Beneficiario: un soggetto dotato o meno di personalità giuridica, responsabile della presentazione della domanda di sostegno, dell'avvio e dell'attuazione di un'operazione.
 - c) Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSP 2023-2027 (CSR): strumento attuativo a livello regionale della strategia nazionale contenuta nel PSP. In esso, ciascuna Regione definisce gli interventi da attuare, lo stanziamento delle relative risorse finanziarie e la calendarizzazione dei bandi, con la definizione dei principi di selezione.



- d) Conclusione dell'operazione: data entro la quale si è completata la realizzazione fisica (es. collaudo, consegna, fine lavori...) e finanziaria (tutti i pagamenti sono stati quietanzati) dell'operazione.
- e) Condizioni di ammissibilità: criteri, impegni ed altri obblighi che devono essere rispettati dai beneficiari per la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico.
- f) Domanda di sostegno: la domanda presentata dal soggetto proponente per ottenere la concessione del contributo pubblico e che comprende il progetto di attività da realizzare.
- g) Domanda di pagamento: la domanda presentata dal beneficiario, collegata alla domanda di sostegno, per ottenere il pagamento del contributo pubblico sotto forma di anticipo, pagamenti intermedi (stati di avanzamento lavori - SAL) e di saldo finale.
- h) Fascicolo aziendale: strumento attraverso cui vengono rappresentati i dati identificativi di ogni azienda agricola che beneficia di aiuti pubblici, riferiti sia al titolare dell'azienda sia agli elementi strutturali che la caratterizzano.
- i) Impegni: azioni che i soggetti beneficiari si impegnano a realizzare e per le quali ottengono la concessione del sostegno ed il pagamento del contributo pubblico.
- j) Intervento: strumento di sostegno con una serie di condizioni di ammissibilità specificate nel PSP, nel CSR e richiamate nel presente bando.
- k) Operazione: ai sensi dell'art. 3, punto 4, lett. a) del Regolamento (UE) 2021/2115, un progetto, un contratto, un'azione o un gruppo di progetti, selezionati dall'Autorità di Gestione, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi dell'intervento.
- l) Piano Investimenti Aziendali (PIA): documento obbligatorio da allegare alla domanda di sostegno presentata, che fornisce le informazioni di dettaglio sull'investimento e le attività da realizzare.
- m) Organismo Pagatore (OP): Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
- n) Piano Strategico Nazionale della PAC (PSP): strumento unico di attuazione della PAC a livello nazionale, che comprende sia il Primo sia il Secondo pilastro e che include tutti gli interventi ammissibili sul territorio nazionale.
- o) Strategia di Sviluppo Locale 2023-2027 (SSL) del GAL, strumento attuativo a livello locale (Area Peligna e Alto Sangro) dell'Intervento SRG06 – Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale – LEADER normato dal PSP 2023-2027 e dal CSR Abruzzo 2023-2027.
- p) Azione: strumento di sostegno e attuativo a livello locale (Area Peligna e Alto Sangro) della SSL 2023-2027 del GAL.

Articolo 3. DESCRIZIONE LINEE DI INTERVENTO

- 1. L'intervento è finalizzato a potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole e ad accrescere la redditività delle stesse, migliorandone, al contempo, le performance climatico- ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali.
- 2. Il presente Bando attua l'Azione A-S SRG06-A5 della SSL 2023-2027 del GAL e sostiene finanziariamente, attraverso la concessione di un contributo in conto capitale gli investimenti materiali e immateriali proposti dai soggetti richiedenti e successivamente realizzati nell'ambito delle seguenti tre linee di intervento:
 - A1** Miglioramento delle caratteristiche dei prodotti e differenziazione della produzione sulla base delle esigenze di mercato;
 - A2** Introduzione di innovazione tecnica e gestionale dei processi produttivi anche attraverso investimenti in tecnologia digitale;
 - A3** Valorizzazione delle produzioni agricole aziendali attraverso la lavorazione, trasformazione e commercializzazione (incluse le fasi di conservazione/immagazzinamento e di confezionamento) dei prodotti, anche nell'ambito di filiere locali e/o corte.

L'azione contribuisce a:

- Sostenere gli investimenti dei produttori di prodotti agroalimentari tradizionali locali.
- Sostenere la produzione dei prodotti agroalimentari tradizionali locali.



Articolo 4. AMBITO TERRITORIALE

1. Il Bando sostiene esclusivamente gli interventi realizzati nel territorio interessato dalla SSL 2023-2027 del GAL (*Allegato 1 al presente bando*).

Articolo 5. BENEFICIARI

1. Il soggetto proponente e potenziale beneficiario è l'imprenditore agricolo, singolo o associato, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile, con l'esclusione dell'imprenditore che esercita esclusivamente l'attività di selvicoltura e di acquacoltura.

Articolo 6. REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. A seguito dell'inoltro della domanda di sostegno la mancanza di uno dei requisiti soggettivi e/o oggettivi che seguono, determina l'inammissibilità della domanda stessa.

6.1 Requisiti soggettivi di ammissibilità

1. I soggetti di cui all'articolo 5 del presente bando devono possedere i requisiti di seguito indicati:
 - a) avere costituito o aggiornato il proprio fascicolo aziendale, presso l'Anagrafe delle Aziende Agricole all'interno del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del DPR n. 503/99, dell'art. 13 del D.lgs n. 99/2004 e delle Circolari AGEA di riferimento e ss.mm.ii. Il Fascicolo Aziendale deve essere validato al momento della presentazione della domanda di sostegno;
 - b) essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. e titolare di Partita IVA con codice di attività agricola;
 - c) avere una sede all'interno del territorio interessato dalla SSL del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro.
 - d) essere titolare di un conto corrente su cui effettuare e ricevere tutti i pagamenti;
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda di sostegno e mantenuti fino al termine previsto per la conclusione dell'intervento; la mancanza sopravvenuta di uno dei requisiti di ammissibilità, determina la revoca del sostegno.

6.2 Requisiti oggettivi di ammissibilità

1. Gli interventi proposti, per poter essere sovvenzionati, devono:
 - a) essere conformi agli interventi elencati nel precedente articolo 3. "Descrizione linee di Intervento" del presente bando;
 - b) essere realizzati esclusivamente nelle aree indicate nel precedente articolo 4. "Ambito Territoriale" del presente bando;
 - c) riguardare investimenti e/o voci di spesa per i quali non sono stati già ottenuti contributi ai sensi di norme unionali, statali o regionali (assenza di doppio finanziamento);
 - d) riguardare investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria¹, per gli investimenti nel settore della trasformazione² o della commercializzazione³ di prodotti agricoli.
 - e) Se il soggetto richiedente è una società, avere una durata dell'atto costitutivo tale da consentire il rispetto dell'impegno del vincolo di destinazione d'uso e della non alienabilità della durata di 5 anni;

¹ Produzione agricola primaria: produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

² Trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

³ Commercializzazione di un prodotto agricolo: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.



di conseguenza al momento della presentazione della domanda di sostegno, l'atto costitutivo deve prevedere una durata residua della società di almeno 7 anni. Nel caso in cui l'atto costitutivo vigente alla data di presentazione della domanda di sostegno preveda una durata inferiore a quella sopra prevista, il soggetto richiedente si impegna a modificare l'atto costitutivo stesso per renderlo conforme a quanto richiesto, entro 30 giorni dalla emanazione della graduatoria definitiva che ammette il progetto al finanziamento, pena la decadenza dallo stesso. Al fine del rispetto della presente clausola sono ritenute valide le eventuali prescrizioni dell'atto costitutivo o dello statuto che prevedono il tacito rinnovo senza necessità di modifiche;

f) ove necessario, essere dotati delle eventuali autorizzazioni, nulla osta, pareri a termini di legge per la loro realizzazione, ovvero dimostrare l'avvenuta presentazione delle richieste presso le Autorità competenti; detta documentazione deve, comunque, essere prodotta entro 30 giorni consecutivi dall'adozione del provvedimento di concessione pena la decadenza dal finanziamento. Detto termine può essere prorogato fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni qualora il beneficiario dimostri che il ritardo nella produzione degli atti dipende dalle autorità preposte al loro rilascio;

g) prevedere in domanda di sostegno la richiesta di un contributo minimo superiore a 30.000 euro.

2. Il soggetto richiedente, pena l'inammissibilità della domanda di sostegno, deve presentare un Piano Investimenti Aziendali (*di seguito PIA*) della durata massima di 12 mesi redatto utilizzando obbligatoriamente il modello allegato (*Allegato 2 al presente bando*), da svilupparsi all'interno del territorio interessato dalla SSL 2023-2027 del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro e da avviare successivamente alla presentazione della domanda di sostegno alla quale il PIA viene allegato. Il PIA, presentato in formato pdf, deve essere datato e firmato dal Legale Rappresentante e, ove necessario in base alla vigente normativa, da un tecnico.
3. Se il soggetto richiedente è una società, il Piano Investimenti Aziendali (PIA) e il relativo impegno finanziario devono essere approvati con deliberazione dell'organo decisionale competente.
4. La domanda presentata deve raggiungere una soglia minima di idoneità per l'accesso al sostegno pari ad un punteggio assoluto verificato non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile, determinato in base a quanto definito all'articolo 15, paragrafo 15.5 "Valutazione di Merito" del presente bando;
5. Le condizioni elencate nel presente articolo devono essere soddisfatte all'atto di presentazione della domanda di sostegno e devono essere mantenute fino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato, pena la decadenza della domanda.

6.3 Limitazioni ed esclusioni

1. Sono esclusi dalla partecipazione al presente avviso i soggetti richiedenti privati che abbiano conferito incarichi professionali o concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo ad ex dipendenti della Giunta Regionale d'Abruzzo che hanno cessato il rapporto di lavoro con tale Ente da meno di tre anni, durante i quali hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (clausola di "Pantouflage - Revolving Doors");
2. Ciascun richiedente può presentare, in qualità di soggetto proponente, una sola domanda di sostegno. Nel caso di presentazione di più domande, è considerata ammissibile soltanto l'ultima presentata in ordine di tempo. Tutte le altre sono pertanto dichiarate inammissibili.
3. E' sempre precluso l'accesso alle agevolazioni per i motivi disciplinati dal D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d "Decreto Incentivi"), all'art. 9, comma 1 e di seguito esposti:
 - a) sussistenza di una causa di decadenza, di sospensione o di divieto prevista dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice;
 - b) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) condanna dei legali rappresentanti o degli amministratori del proponente, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di



presentazione della domanda. Decorso il termine di venti giorni dalla richiesta all'ufficio locale del casellario giudiziale del Tribunale, ovvero, nei casi di urgenza, immediatamente, le amministrazioni concedenti procedono anche in assenza del casellario; in tal caso le agevolazioni sono concesse sotto condizione risolutiva. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

- d) violazioni delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), verificate ai sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera b) del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184;
- e) effettuazione di una operazione di delocalizzazione o cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 5 del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184;
- f) inadempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. L'esclusione non opera nel caso di incentivi fiscali richiamati dall'articolo 1 comma 2, secondo periodo, e di incentivi contributivi.

Articolo 7. DOTAZIONE FINANZIARIA

- 1. La dotazione finanziaria prevista per il presente bando è pari ad € 200.000,00 (Euro duecentomila/00).
- 2. Il GAL potrà aumentare la dotazione finanziaria con eventuali nuove risorse rese disponibili nel caso della presenza di domande ammesse ma non finanziate per carenza di fondi oppure diminuire la dotazione finanziaria qualora ci fossero economie o rinunce da parte dei beneficiari finanziati.

Articolo 8. INTENSITÀ ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO

- 1. Il presente bando sostiene le seguenti 2 tipologie di investimento:
 - a) investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria⁴.
 - b) investimenti nel settore della trasformazione⁵ o della commercializzazione⁶ di prodotti agricoli.
- 2. L'intensità del sostegno è fissata al 50% della spesa ammissibile. L'aliquota base potrà essere aumentata prevedendo una maggiorazione fino al 80% per investimenti sostenuti dai Giovani agricoltori⁷ e fino al 60% per interventi nelle Zone svantaggiate/zone sottoposte a vincoli⁸.

⁴ Produzione agricola primaria: produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del trattato, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti.

⁵ Trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

⁶ Commercializzazione di un prodotto agricolo»: detenzione o esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, offrire a fini di vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

⁷ Giovane agricoltore: Si definisce giovane agricoltore una persona fisica con età massima di 40 anni (41 anni non compiuti) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda che assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Pertanto, nel caso costituisca un'impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda. Nel caso di società, il controllo effettivo sussiste se:

- il giovane agricoltore detiene una quota rilevante del capitale;
- il giovane agricoltore partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
- il giovane agricoltore provvede alla gestione corrente della società, tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie.

Il giovane agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:

- i. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
- ii. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalla Regione, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
- iii. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla Regione, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.



3. L'entità massima del contributo concedibile è pari ad € 50.000,00
4. Il bando è escluso dall'applicazione delle norme in materia di aiuti di stato

Articolo 9. DIVIETO DEL DOPPIO FINANZIAMENTO

1. Il PSP e il CSR assicurano che la medesima spesa non venga finanziata due volte (no-double funding) da differenti Fondi Strutturali e di Investimento Europei, da altri programmi o strumenti dell'Unione (art. 36 del Reg. UE 2021/2116) o da altri fondi di natura pubblica.
2. Il soggetto richiedente è tenuto a impegnarsi al rispetto della normativa inerente il doppio finanziamento mediante dichiarazione da produrre utilizzando il modello allegato (*Allegato 3 al presente bando*).
3. È altresì fatto divieto di cumulo con altre fonti di finanziamento ed agevolazioni finanziarie.

Articolo 10. SPESE AMMISSIBILI

1. Una spesa per essere ammissibile deve:
 - a) essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
 - b) essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
 - c) essere congrua rispetto all'azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del progetto;
 - d) essere necessaria per attuare l'azione o l'operazione oggetto della sovvenzione;
 - e) riguardare gli interventi previsti dal presente bando.
2. I costi, ivi compresi quelli relativi alle spese generali, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.
3. Le spese ammissibili devono essere ricomprese entro la finestra temporale di riferimento della vigente programmazione e, al fine di garantire l'effetto incentivante dell'investimento, essere sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di sostegno e quietanzate prima della scadenza dei termini fissati in concessione per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione
4. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti categorie di costi:
 - a) Acquisto di macchinari e attrezzature funzionali alla realizzazione del Piano di Investimenti Aziendale (ad esclusione dei trattori e delle mietitrebbie);
 - b) Realizzazione di investimenti immateriali connessi ai cicli produttivi aziendali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici, acquisizione di brevetti, licenze.
 - c) Costi generali collegati alle spese di cui punti precedenti, come onorari per consulenze, nel limite massimo del 10%.

Articolo 11. RAGIONEVOLEZZA DELLE SPESE AMMISSIBILI

1. Al fine di garantire una corretta ed efficace applicazione del principio della ragionevolezza dei costi sono stabilite specifiche condizioni di ammissibilità relative alle voci di spesa previste nell'ambito degli interventi finanziati. I soggetti richiedenti, nella fase di elaborazione e presentazione della domanda di sostegno, devono dimostrare la ragionevolezza dei costi facendo ricorso obbligatoriamente ad uno dei seguenti metodi adottati singolarmente o in maniera mista laddove l'adozione di un solo metodo non garantisca una adeguata valutazione:
 - a) ricorso alle voci di spesa e ai costi previsti dai vigenti prezziari regionali "Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine ed attrezzature agricole per la Regione Abruzzo" oppure "Prezzario Regionale Agricolo" di cui alla DGR 286 del 27/05/2024, consultabili online alla url: <https://www2.regione.abruzzo.it/agricoltura/pac-2023-2027/documenti-utili-pac> (dovrà essere allegata una relazione tecnica redatta dal tecnico progettista qualificato contenente le specifiche

⁸ aziende con SAU prevalente (più del 50% della SAU censita nel Fascicolo aziendale aggiornato e associato alla domanda di sostegno presentata) ubicata in zone con svantaggi naturali e/o vincoli specifici: aree montane, zone vulnerabili ai nitrati e aree della rete Natura 2000;



tecniche di ogni singola macchina/macchinario/attrezzatura e la riproduzione del calcolo del costo massimo di riferimento, ovvero il riferimento al singolo codice del prezzario di riferimento utilizzato);

- b) Laddove la voce di spesa non fosse ricompresa nel Prezzario regionale si potrà fare ricorso alla acquisizione di tre preventivi di spesa, forniti da ditte diverse, esclusivamente tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN, datati e firmati, che oltre a descrivere nel dettaglio le predette caratteristiche tecniche e/o scientifiche del prodotto o servizio offerto, devono essere presentate da fornitori differenti ed essere comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere quelli praticati effettivamente sul mercato e non quelli di catalogo). La terna dei preventivi deve essere corredata di apposito prospetto di raffronto da produrre utilizzando il modello allegato (*Allegato 4 al presente bando*), indicante per ciascuna ditta il numero progressivo e la data del rispettivo preventivo, Partita IVA/Codice fiscale, sede legale, Telefono, Pec, indirizzo mail, pagina web. Nel prospetto di raffronto deve essere indicato il preventivo scelto dal soggetto richiedente.

Nella circostanza che i preventivi presentati dai richiedenti siano riferiti ad operatori economici non ritenuti autonomi per rapporto di collegamento e controllo è previsto il ricorso al principio del soccorso istruttorio ai fini dell'acquisizione di ulteriori preventivi fino a concorrenza di quelli previsti dal bando.

I preventivi devono riportare una data non anteriore a 90 giorni, naturali e consecutivi, calcolati a ritroso rispetto alla pubblicazione del bando.

Fermi restando la libera scelta della ditta tra i preventivi acquisiti, l'importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

- c) Laddove la voce di spesa non fosse ricompresa nel Prezzario regionale e qualora non fosse oggettivamente possibile reperire tre differenti offerte comparabili fra loro sarà necessario presentare una relazione tecnico-illustrativa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, della scelta del servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto

2. L'assenza ingiustificata del numero richiesto di preventivi e/o l'assenza di motivazioni di scelta appropriate determina l'inammissibilità della spesa corrispondente.

Articolo 12. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE SPESE

1. Nel rispetto della tracciabilità delle operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti il progetto della domanda di sostegno finanziata, i beneficiari dovranno riportare e/o far riportare in tutti i documenti di spesa il numero della domanda di sostegno finanziata e l'indicazione "Intervento SRG06 - Azione A-S SRG06-A5 - SSL 2023-2027 - GAL Abruzzo Italico Alto Sangro" oltre che il CUP.
2. Il pagamento di tutte le spese sostenute deve avvenire esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
 - a) bonifico bancario indicando nella causale il numero, la data della fattura di riferimento e la tipologia di pagamento (acconto, saldo, ecc.) e il CUP;
 - b) ricevuta bancaria;
 - c) assegno circolare o bancario non trasferibile;
 - d) carta di credito; e. bollettino postale.
3. Per tutte le modalità di pagamento consentite le operazioni devono essere effettuate utilizzando un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva (L. n. 136/2010).
4. Non sono ammessi in nessun caso e per nessun importo pagamenti in contanti.

Articolo 13. SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammissibili al sostegno le seguenti categorie di spese:
 - a) investimenti realizzati e pagati prima della presentazione della domanda di sostegno;
 - b) interessi passivi;
 - c) imposta sul valore aggiunto (IVA) tranne nei casi in cui non sia recuperabile in applicazione della relativa normativa nazionale;
 - d) spese per l'acquisto di materiale di consumo (beni non durevoli o a fecondità semplice);
 - e) spese per l'acquisto di beni e attrezzature usate;



- f) spese di mera sostituzione di impianti e macchinari;
 - g) realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme comunitarie obbligatorie per le quali siano scaduti i termini di adeguamento;
 - h) acquisti in leasing;
 - i) fornitura di beni e servizi senza pagamento in denaro, prestazioni volontarie non retribuite, lavori in economia e contributi in natura;
 - j) tutte le spese non rientranti nelle tipologie di costi ammissibili a finanziamento.
 - k) spese non giustificate con fatture quietanziate o documenti di equivalente natura probatoria;
 - l) investimenti non riconducibili alle finalità dell'intervento finanziato, ovvero qualsiasi altra spesa non strettamente coerente con la finalità dell'investimento che si intende realizzare;
 - m) realizzate e/o sostenute oltre il termine previsto per la conclusione dell'intervento finanziato;
2. Sono escluse inoltre tutte le spese non ammissibili così come definite dal paragrafo 8.2.1 del CSR (Spese non ammissibili nell'ambito degli interventi di investimento).

Articolo 14. PRESENTAZIONE DOMANDA DI SOSTEGNO

14.1 Modalità e Termini per la presentazione della domanda di sostegno

1. La domanda di sostegno è presentata dal richiedente e corredata della documentazione di cui all'articolo 14, paragrafo 14.2 del presente bando, deve essere trasmessa sul Portale SIAN entro il termine di 90 giorni decorrenti dal giorno successivo all'apertura dell'avviso pubblico su tale Portale.
2. Nel caso in cui i termini come sopra stabiliti coincidono con un giorno non lavorativo, gli stessi si intendono prorogati al primo giorno lavorativo utile.
3. La domanda di sostegno deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica, secondo le modalità procedurali fissate da AGEA, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previa apertura del fascicolo aziendale informatizzato, di cui al D.P.R. n. 503/99, e validazione dello stesso mediante la sottoscrizione della "scheda di validazione".
4. Ai fini della dimostrazione della data di presentazione vale la data di rilascio sul portale SIAN.
5. L'inoltro della domanda di sostegno con modalità diverse da quelle prescritte determina la pronuncia della non ricevibilità della medesima. E' espressamente vietata la presentazione di istanze o documenti di qualsiasi genere a mano.
6. Le funzionalità software realizzate in ambito SIAN consentono al richiedente anche la presentazione in proprio (in qualità di utente qualificato) della domanda di sostegno on-line e della domanda di pagamento seguendo le istruzioni contenute nel documento aggiornato sull'utilizzo della firma elettronica presente nell'area pubblica del Portale SIAN, raggiungibile al seguente indirizzo: <http://www.sian.it/portalesian/sottosezione.jsp?pid=9>.
7. I modelli da utilizzare sono esclusivamente quelli pertinenti disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo–Dipartimento Agricoltura, sezione "Modulistica generale" al seguente link: <http://www.regione.abruzzo.it/content/modulistica-generale>.
8. La sottoscrizione della domanda deve essere effettuata dal rappresentante legale.
9. Una volta inseriti tutti i dati nella domanda sarà possibile stamparla secondo due modalità:
 - a) Stampa provvisoria: consente di stampare la domanda compilata, di verificare se i dati inseriti sono corretti ed eventualmente correggerli;
 - b) stampa definitiva: attribuisce alla domanda il codice univoco di domanda AGEA (Barcode) che consente di individuare la domanda (domanda nello stato di STAMPATA). Dopo la stampa definitiva non è più possibile modificare i dati contenuti nella domanda.
10. In caso di utente istituzionale (CAA, Libero Professionista) la domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del richiedente. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il richiedente sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato di FIRMATA).



11. La fase successiva è quella della firma con PIN statico, rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (domanda nello stato di RILASCIATA - PROTOCOLLATA).
12. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.
13. Alla domanda, dalla quale si ricavi anche l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) in applicazione degli adempimenti del DPCM 16/11/2014 previsti a far data dall'11/08/2016, deve essere allegata, in formato elettronico (sul SIAN), con firma digitale, tutta la documentazione elencata al successivo articolo 14, paragrafo 14.2 del presente bando.

14.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

1. Alla domanda di sostegno va allegata tutta la seguente documentazione in formato elettronico:
 - a) elenco riepilogativo dei documenti trasmessi con la domanda;
 - b) copia di un documento di identità del soggetto richiedente in corso di validità;
 - c) scheda di validazione del fascicolo aziendale (D.P.R. del 01/12/1999 n. 503). La mancata concordanza dei dati dichiarati nel fascicolo con i dati riportati nella domanda di sostegno comporta la pronuncia di inammissibilità di quest'ultima;
 - d) dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente gli impegni del soggetto richiedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, da produrre utilizzando il modello allegato (*Allegato 5 al presente bando*);
 - e) Piano di Investimenti Aziendale (PIA), da produrre utilizzando obbligatoriamente il modello allegato compilato in tutte le sue parti (*Allegato 2 al presente bando*).
 - f) Relazione tecnica redatta dal tecnico progettista qualificato contenente le specifiche tecniche di ogni singola macchina/macchinario/attrezzatura e la riproduzione del calcolo del costo massimo di riferimento, ovvero il riferimento al singolo codice del prezzario di riferimento utilizzato;
 - g) ove necessario e nel caso non si disponga già delle autorizzazioni e permessi necessari, copia delle richieste inoltrate agli organi competenti al loro rilascio;
 - h) per le voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale, copia dei 3 preventivi acquisiti tramite l'applicazione "Gestione preventivi per domanda di sostegno" del SIAN, datati e firmati, che oltre a descrivere nel dettaglio le predette caratteristiche tecniche e/o scientifiche del prodotto o servizio offerto, devono essere presentate da fornitori differenti ed essere comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere quelli praticati effettivamente sul mercato e non quelli di catalogo). Qualora non sia oggettivamente possibile reperire tre differenti offerte comparabili fra loro è necessario presentare una relazione tecnico-illustrativa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, della scelta del servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto.
 - i) per le voci di spesa non ricomprese nel Prezzario regionale, "Prospetto di raffronto preventivi" da produrre utilizzando obbligatoriamente il modello allegato (*Allegato 4 al presente bando*), correttamente compilato inserendo in modo leggibile tutte le informazioni richieste nei rispettivi campi.
 - j) Relazione tecnico economica presentata dal tecnico progettista qualificato che giustifica i motivi della scelta di un preventivo diverso da quello con il prezzo più basso (ove necessaria).
2. I soggetti potenziali beneficiari, a completamento della documentazione indicata al paragrafo 14.2, punto 1 del presente bando devono allegare alla domanda di sostegno:
 - a) nel caso di società, atto costitutivo e/o statuto con una durata residua di 7 anni al fine di poter garantire il rispetto dei vincoli di destinazione d'uso e non alienabilità per almeno 5 anni a decorrere dalla data di autorizzazione regionale al pagamento del saldo finale. . Nel caso in cui l'atto costitutivo vigente alla data di presentazione della domanda di sostegno preveda una durata inferiore a quella sopra prevista, il soggetto richiedente si impegna a modificare l'atto costitutivo stesso per renderlo conforme a quanto richiesto, entro 30 giorni dalla emanazione della graduatoria definitiva che ammette il progetto al finanziamento, pena la decadenza dallo stesso. Al fine del rispetto della presente clausola sono ritenute valide le eventuali prescrizioni dell'atto costitutivo o dello statuto che prevedono il tacito rinnovo senza necessità di modifiche;
 - b) certificato di iscrizione rilasciato dalla C.C.I.A.A. o visura camerale;



- c) dichiarazione sostitutiva di certificazione “Pantouflage – Revolving Doors” resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 da produrre utilizzando il modello allegato (*Allegato 6 del presente bando*);
 - d) copia dell’atto che autorizza l’investimento, la spesa, la copertura finanziaria e delega il legale rappresentante alla presentazione della domanda e la eventuale successiva accettazione del contributo (nel caso in cui la gestione è affidata ad un organo collegiale);
3. I documenti sopra indicati sono considerati documenti essenziali e la mancata presentazione degli stessi, nei modi e termini stabiliti dal presente bando, comporta la non ammissibilità della domanda di sostegno

Articolo 15. DESCRIZIONE DELLE FASI OBBLIGATORIE DEL PROCEDIMENTO

1. Una volta acquisita la domanda di sostegno viene avviato il procedimento amministrativo composto dalle fasi di seguito descritte:
 - a) assegnazione della domanda per la valutazione;
 - b) valutazione di ricevibilità;
 - c) valutazione di ammissibilità;
 - d) valutazione di merito;
 - e) concessione dei benefici.
2. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attività istruttoria delle istanze di accesso alle agevolazioni, risulti necessario acquisire, nei limiti delle disposizioni previste dal presente bando, ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal proponente ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già dallo stesso prodotta, il GAL provvede a richiederli al medesimo proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine per la loro presentazione. In tale circostanza, i termini previsti per lo svolgimento delle attività istruttorie sono sospesi fino al ricevimento delle integrazioni o dei chiarimenti di cui al primo periodo. In caso di mancata risposta del proponente entro il termine stabilito, l'istruttoria è svolta sulla base della documentazione agli atti.
3. Non sono, in ogni caso, sanabili le omissioni, inesattezze o irregolarità che rendono incerta l'identità del proponente e quelle relative a documentazione essenziale al corretto svolgimento dell'attività istruttoria e la cui produzione è richiesta del bando a pena di inammissibilità dell'istanza. Non è, altresì, sanabile ed è causa di inammissibilità della domanda, la presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni attraverso modalità difformi da quelle previste dal medesimo bando.

15.1 Assegnazione delle domande per la valutazione

1. Successivamente alla ricezione delle istanze rilasciate sul SIAN si procede alla protocollazione ed alla presa in carico delle domande di sostegno.
2. L'iter istruttorio è avviato dal GAL mediante l'individuazione del Responsabile del Procedimento istruttorio e degli incaricati delle valutazioni di ricevibilità, di ammissibilità e di merito che verranno comunicati, via PEC, agli istanti.

15.2 Ricevibilità delle istanze

1. La valutazione di ricevibilità è volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza ed è effettuata mediante l'esame dei seguenti elementi:
 - a) presentazione entro i termini previsti;
 - b) sottoscrizione dell'istanza secondo le modalità specificate nel presente avviso pubblico;
2. Sono dichiarate irricevibili, con conseguente esclusione dalle ulteriori fasi valutative, le domande che risultino:
 - a) non “rilasciate” dal sistema SIAN nei termini stabiliti;



b) prive della firma del richiedente secondo le modalità specificate nel presente avviso pubblico;

3. Gli incaricati dell'istruttoria concluderanno la verifica della ricevibilità mediante la redazione e sottoscrizione di una check list di controllo distinguendo le domande ricevibili da quelle non ricevibili.
4. In caso di esito negativo della valutazione l'istanza è dichiarata non ricevibile e viene archiviata.
5. L'avvenuta esclusione dell'istanza è comunicata al beneficiario mediante PEC.
6. In caso di esito positivo della valutazione l'istanza è dichiarata ricevibile ed è avviata alla valutazione di ammissibilità

15.3 Ammissibilità delle istanze

1. Tutte le domande ricevibili sono sottoposte al controllo di ammissibilità da parte del GAL.
2. La valutazione di ammissibilità consiste, in prima istanza, nella rilevazione di un punteggio minimo auto dichiarato, nella domanda di sostegno, pari ad almeno il 30% di quello massimo attribuibile, che nello specifico, come stabilito dai criteri di selezione, è di 30 punti. A tal fine, le domande ricevibili sono disposte nell'ordine determinato dai punteggi autodichiarati nella domanda di sostegno. Sono dichiarate improcedibili le domande con un punteggio di autovalutazione inferiore a tale valore. Nel rispetto del principio della "par conditio competitorum" tra i concorrenti l'integrazione di elementi aggiuntivi, rilevanti ai fini dell'attribuzione dei punteggi, prodotti successivamente alla presentazione della domanda, non sono presi in considerazione ai fini della valutazione di merito, per cui è escluso il soccorso istruttorio.
3. L'accertamento degli ulteriori profili di ammissibilità attiene alla verifica:
 - a) della rispondenza ai requisiti soggettivi di ammissibilità del richiedente, di cui all'articolo 6, paragrafo 6.1 del presente bando;
 - b) della rispondenza ai requisiti oggettivi di ammissibilità del progetto, di cui all'articolo 6, paragrafo 6.2 del presente bando;
 - c) dell'assenza di cause di esclusione di cui all'articolo 6, paragrafo 6.3 del presente bando;
 - d) della compatibilità delle tematiche dell'idea progettuale con le finalità indicate all'articolo 3 del presente bando;
 - e) della completezza e della rispondenza della documentazione prodotta, sotto il profilo formale e contenutistico, a quanto previsto dal presente bando;
 - f) della ragionevolezza dei costi presentati e della pertinenza di essi rispetto all'operazione realizzata; in particolare vengono verificati:
 - i. l'adozione di un Prezziario regionale in vigore;
 - ii. la presenza di almeno tre preventivi per ciascun servizio/fornitura acquisiti (in ogni caso viene assunto a riferimento del calcolo della spesa ammissibile il preventivo più basso);
 - iii. la presenza, in fattispecie peculiari adeguatamente motivate, in alternativa ai preventivi, della dichiarazione di unicità della fornitura con relativa analisi dei costi elaborata da un tecnico iscritto ad idoneo albo professionale ed ancorata ai prezziari vigenti.
4. La domanda di sostegno è dichiarata inammissibile ed esclusa dalle successive fasi valutative qualora uno o più documenti, pur allegati, risultino imperfetti sotto il profilo formale o contenutistico e non vengano perfezionati nel termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dalla richiesta a mezzo PEC del GAL, finalizzata a conseguire chiarimenti/integrazioni.
5. L'inammissibilità è prodotta sia dal mancato tempestivo invio di essi, sia dal fatto che i chiarimenti/integrazioni eventualmente resi non risultino idonei a rendere i documenti rispondenti, sul piano formale e/o contenutistico, alle prescrizioni del bando.
6. L'inammissibilità è comunicata al richiedente mediante PEC nella quale si specificano le relative motivazioni.
7. Il richiedente, entro i seguenti 10 giorni consecutivi, può presentare istanza di riesame al GAL al seguente indirizzo PEC: galais@pec.it.
8. Il GAL provvede all'istruttoria delle istanze e a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste in via definitiva dandone comunicazione all'interessato tramite PEC.



15.4 Verifiche aiuti

1. Per il GAL verifica che il richiedente non abbia ricevuto / richiesto ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali per la realizzazione del medesimo intervento tramite la consultazione del registro nazionale sugli aiuti di stato, del Sian e di altre Banche Dati disponibili.

15.5 Valutazione di merito

1. Per tutte le domande risultate ammissibili il GAL procederà alla valutazione di merito attraverso l'applicazione, a ciascun progetto, dei criteri di selezione e dei punteggi specificati nella pagina che segue:



Criteri di selezione	Punteggio	Modalità di valorizzazione dei criteri di selezione
Localizzazione territoriale operazione	Max 10	
Interventi localizzati nei territori montani di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013	10	• 10 punti: interventi localizzati totalmente in territori montani. • 5 punti: interventi localizzati parzialmente in territori montani. • 0 punti: assenza del requisito.
Caratteristiche del soggetto richiedente	Max 30	
Condizione soggettiva	10	• 10 punti: il soggetto richiedente, alla data del rilascio della domanda di sostegno sul SIAN, ha una età inferiore ai 41 anni. Nel caso di società la maggioranza numerica dei soci o delle quote di partecipazione in caso di società di capitali è in capo a soggetti di età inferiore ai 41 anni. • 5 punti: il soggetto richiedente, alla data del rilascio della domanda di sostegno sul SIAN, ha una età superiore ai 55 anni. Nel caso di società la maggioranza numerica dei soci o delle quote di partecipazione in caso di società di capitali, è in capo a soggetti di età superiore ai 55 anni. • 0 punti: assenza del requisito.
Adesione al Sistema Locale del Cibo	20	• 20 punti: Il soggetto richiedente ha aderito al Sistema Locale del Cibo promosso dal GAL Abruzzo Italico Alto Sangro nell'ambito della SSL 2023-2027 prima della presentazione della domanda di sostegno.. • 0 punti: assenza del requisito.
Dimensione economica dell'operazione	Max 30	
Spesa prevista per la realizzazione dell'intervento	10	• 10 punti: interventi che prevedono una spesa ammissibile di almeno € 80.000,00. • 0 punti: assenza del requisito.
Leva finanziaria sulla spesa	20	• 20 punti: la percentuale di contributo pubblico richiesta sulla spesa ammissibile è inferiore del 10% rispetto alla percentuale massima concedibile, disposta all'articolo 8 del presente bando. • 10 punti: la percentuale di contributo pubblico richiesta sulla spesa ammissibile è inferiore del 5% rispetto alla percentuale massima concedibile, disposta all'articolo 8 del presente bando. • 0 punti: assenza del requisito.
Caratteristiche degli interventi	Max 30	
Tipologia degli interventi	30	• 30 punti: l'investimento è finalizzato a valorizzare almeno uno dei prodotti agroalimentari tradizionali del territorio (<i>Allegato 10</i>) • 0 punti: assenza del requisito.



2. Nel caso di parità di punteggio verrà data priorità all'intervento che otterrà il maggior punteggio per il criterio di selezione "Caratteristiche degli interventi". A seguire, nel caso in cui la condizione di parità dovesse permanere, la priorità sarà assegnata all'intervento che conseguirà il maggior punteggio per il criterio di selezione "Caratteristiche del soggetto richiedente" e nel caso di ripetuta parità per il criterio "Localizzazione territoriale operazione" e a seguire per il criterio "Dimensione economica dell'operazione"
3. Il punteggio previsto per il criterio "Interventi localizzati nei territori montani di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013" è attribuito come di seguito specificato:
 - a) gli interventi si intendono totalmente ricadenti in territori montani di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013, e pertanto ai medesimi è attribuito il 100% del punteggio massimo, ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per il 100% in territori montani;
 - b) gli interventi si intendono parzialmente realizzati in territori montani di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013, e pertanto ai medesimi è attribuito il 50% del punteggio massimo, ove le superfici interessate dagli interventi ricadono per oltre il 50% in territori montani;
 - c) agli interventi non localizzati nelle aree di cui alle precedenti lettere a) e b) o ove le superfici interessate dagli interventi ricadono in misura inferiore al 50% in territori montani è attribuito il punteggio 0 (zero).

15.6 Riesame

1. L'istanza di riesame può essere avanzata dal soggetto richiedente, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di 10 giorni:
 - a. dalla comunicazione via PEC, da parte del GAL, della riduzione del punteggio auto-attribuito;
 - b. dalla comunicazione via PEC, da parte del GAL, del preavviso di rigetto per inammissibilità della domanda di sostegno risultata non idonea a seguito della verifica del punteggio auto-attribuito.
2. L'istanza di riesame deve essere inoltrata al GAL, tramite PEC, all'indirizzo galaias@pec.it.
3. Valutate le eventuali deduzioni difensive pervenute, l'istruttoria del riesame si conclude con l'accoglimento delle medesime ovvero con il diniego corredato da apposite motivazioni esplicative sintetiche da riportate nel provvedimento finale di approvazione della graduatoria di cui all'articolo 15, paragrafo 15.7 del presente bando.

15.7 Graduatoria

1. La graduatoria definitiva è approvata dal GAL con un provvedimento che esplicita:
 - a. l'elenco in ordine di punteggio delle domande ammissibili per le quali risulti confermato il possesso del punteggio minimo, finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse, indicando per ciascuna la spesa ammissibile e il contributo concedibile;
 - b. l'elenco in ordine di punteggio delle domande ammissibili ma non finanziabili in relazione alla disponibilità di risorse;
 - c. l'elenco delle domande inammissibili e irricevibili.
2. Il provvedimento di cui al comma precedente è pubblicato sul sito istituzionale del GAL nel link <https://www.galabruzzo.it/category/graduatorie/> con valore di notifica erga omnes cui non seguiranno comunicazioni individuali.
3. l'avvenuta pubblicazione viene inoltre notiziata, tramite PEC, agli Enti e ai Comuni appartenenti al territorio del GAL, con l'invito a garantirne la massima fruibilità.
4. L'ultima domanda in posizione utile in graduatoria è finanziata fino a concorrenza della residua disponibilità, sempre che il beneficiario dichiari espressamente di realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto. Se il beneficiario non dichiara espressamente la disponibilità a realizzare interamente il progetto con il contributo ridotto, il Servizio competente procede a successivi scorrimenti di graduatoria, fino al totale assorbimento delle disponibilità finanziarie.



5. Ai soggetti che risultino in posizione utile in graduatoria ai fini della concessione del contributo è inoltrata a mezzo PEC formale richiesta di produrre, entro il termine decadenziale di 30 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo al ricevimento della medesima, le certificazioni/autorizzazioni non ancora prodotte, nonché l'ulteriore documentazione mancante ai sensi di quanto disposto nel presente Avviso.

15.8 Concessione dei benefici

1. Completata positivamente l'istruttoria, il GAL dispone le concessioni dei sostegni ai singoli soggetti ammessi.
2. Per ciascun soggetto ammesso il provvedimento individuale di concessione specifica:
 - a) numero identificativo della domanda di sostegno del sistema SIAN;
 - b) CUP (Codice Unico di Progetto);
 - c) nominativo o ragione sociale del Beneficiario;
 - d) codice fiscale o P. IVA (C.U.A.A.) del Beneficiario;
 - e) spesa ammessa;
 - f) contributo concesso;
 - g) la data massima per l'inizio dell'intervento e quella della sua conclusione;
 - h) quadro economico degli investimenti e/o interventi approvati e la contabilità conseguentemente revisionata;
 - i) codice Aiuto CAR e il Codice Concessione COR.
3. Il provvedimento di concessione è soggetto alle forme di pubblicizzazione previste dalla normativa unionale e dalle disposizioni in materia di trasparenza degli atti amministrativi.
4. L'atto è pubblicato sul sito internet istituzionale del GAL, nella sezione "Società Trasparente".
5. La pubblicazione medesima ha valore di notifica erga omnes.
6. Il GAL invia al beneficiario, tramite PEC, il provvedimento di concessione.
7. Il Beneficiario deve sottoscrivere per accettazione il provvedimento di concessione inviato dal GAL e rinviarlo a mezzo PEC entro 15 giorni dalla sua ricezione. Il mancato rispetto del termine indicato per la sottoscrizione del provvedimento e invio della PEC legittima il GAL ad avviare il processo di decadenza dal sostegno.

Articolo 16. DOMANDE DI PAGAMENTO

1. Le domande di pagamento sono le richieste di erogazione del contributo a seguito di ammissione a finanziamento e possono riferirsi a richieste di:
 - a) anticipo fino al 50% del contributo concesso, all'avvio dei lavori;
 - b) acconti per avanzamenti successivi;
 - c) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'operazione.
2. Le domande possono essere presentate, a pena di esclusione, solo dai beneficiari titolari di una domanda di sostegno ammissibile e destinatari di un provvedimento di concessione.
3. I termini di presentazione delle domande di pagamento sul portale SIAN sono i seguenti:
 - a) La domanda di pagamento per l'erogazione dell'anticipazione può essere trasmessa (rilasciata) entro massimo 60 giorni consecutivi decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione del sostegno. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato saranno dichiarate irricevibili.
 - b) Le domande di pagamento per l'erogazione degli acconti possono essere trasmesse (rilasciate) fino a 120 giorni consecutivi antecedenti il termine fissato per la conclusione dell'attuazione degli investimenti. Le domande presentate oltre il termine sopra indicato saranno dichiarate irricevibili.
 - c) La domanda di pagamento per l'erogazione del saldo deve essere trasmessa entro i 30 giorni successivi al termine previsto per la conclusione dell'operazione, come risulta dal provvedimento di concessione o dalla proroga ammessa. Il mancato rispetto del termine sopra indicato comporta l'applicazione di una sanzione che può prevedere la riduzione dell'importo ammesso o la decadenza



dal sostegno, secondo le regole disciplinate dall'Allegato I alle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale versione 3" approvate dalla Regione Abruzzo con determinazione DPD/65 del 25/03/2026 (*Allegato 12 al presente bando*).

4. Ove sia stata corrisposta una anticipazione dietro presentazione di polizza fidejussoria, il beneficiario può, mantenendo la garanzia, conseguire ulteriori acconti, fermo restando che il cumulo delle somme erogate, anche a titolo di anticipo, non ecceda il limite massimo del 90% del contributo concesso.
5. Il Beneficiario potrà scegliere di chiedere l'erogazione di anticipi e/o acconti e/o anche la sola erogazione del saldo a conclusione degli interventi.
6. La domanda di pagamento deve essere compilata e trasmessa esclusivamente per via telematica al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA) competente per territorio, utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), disponibile all'indirizzo www.sian.it, previo eventuale aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale informatizzato.
7. La domanda deve riportare la firma OTP (One Time Password) del richiedente. Il sistema produce il modello "conferma firma con OTP" che il richiedente sottoscrive con firma autografa (domanda nello stato informatico di FIRMATA). La fase successiva è quella della firma con PIN statico da parte dei professionisti formalmente delegati o del CAA, nonché del rilascio e protocollazione della domanda sul SIAN che consiste nell'invio telematico della stessa (stato informatico di domanda RILASCIATA). La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.
8. Alla domanda di pagamento, secondo la casistica, deve essere allegata e trasmessa per via telematica utilizzando il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), tutta la documentazione riportata al successivo articolo 17 del presente bando.
9. A seguito di ciò il Servizio Territoriale per l'Agricoltura (STA), competente per territorio, provvede allo svolgimento delle verifiche di cui al successivo articolo 18 del presente bando.
10. Gli atti di liquidazione sono assunti dal Dirigente del Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente per territorio sulla base dell'esito positivo del controllo del rispetto delle condizioni previste dall'Avviso.
11. L'erogazione del contributo ai beneficiari compete all'Organismo Pagatore AGEA.
12. Il contributo è erogato secondo le seguenti modalità:
 - a) anticipo fino al 50% del contributo concesso, all'avvio delle attività;
 - b) acconti per avanzamenti successivi;
 - c) saldo finale, previa verifica della conclusione dell'operazione;

Articolo 17. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

17.1 Domanda di anticipazione

1. La domanda di pagamento dell'anticipazione deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. dichiarazione del beneficiario dell'avvenuto inizio delle attività inerenti la domanda di sostegno presentata, da produrre utilizzando il modello allegato (*Allegato 7 al presente bando*);
 - b. fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza, a favore dell'Organismo Pagatore, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348. La Polizza, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, deve essere conforme allo schema proposto dall'Organismo Pagatore (AGEA) e deve contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
2. La domanda di pagamento dell'anticipazione per essere ricevibile deve rispettare i termini disposto dal art.16, paragrafo 3 del presente bando e come disciplinati dalle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale versione 3" approvate dalla Regione Abruzzo con determinazione DPD/65 del 25/03/2026 (*Allegato 11 al presente bando*).



3. In caso di presentazione di domanda di anticipo, i beneficiari sono inoltre tenuti a trasmettere all'ufficio competente per l'istruttoria della domanda la polizza fidejussoria entro 20 giorni solari dalla data di rilascio della domanda di anticipo sul SIAN, pena la decadenza dal beneficio.

17.2 Domanda di acconto per stato di avanzamento

1. La domanda di pagamento dell'acconto deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a. relazione tecnica sullo stato di avanzamento del Piano Investimenti aziendali (PIA);
 - b. bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature;
 - c. elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
 - d. copia conforme delle fatture che oltre all'indicazione scritta del n° CUP comunicato dal GAL in fase di concessione, devono riportare la seguente dicitura obbligatoria: "Intervento SRG06_Sotto intervento A-S Azione SRG06-A5 della SSL 2023-2027 del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro";
 - e. copia dei bonifici eseguiti che obbligatoriamente nella causale devono indicare per iscritto il codice CUP dell'intervento comunicato dal GAL in fase di concessione;
 - f. dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e, per le forniture, che le stesse sono nuove di fabbrica;
 - g. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato parziale degli interventi finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati;
 - che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - che per le spese relative agli investimenti oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i servizi contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dal GAL con l'indicazione della data di inizio dei lavori e delle azioni;
 - h. elenco riepilogativo dei documenti di spesa e dei giustificativi di pagamento con confronto tra previsione e realizzazione da produrre utilizzando il modello allegato (*Allegato 8 al presente bando*);
 - i. estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti eseguiti;
 - j. copie dei contratti o degli ordini sottoscritti con la/e ditta/e esecutrice/i;
 - k. dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni (Doppio finanziamento) da produrre utilizzando il modello allegato (*Allegato 3 al presente bando*);
 - l. elenco riepilogativo dei documenti trasmessi.

17.3 Domanda di saldo

1. Il beneficiario deve presentare una domanda di pagamento del saldo finale a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione dei lavori. In caso di mancato rispetto del suddetto termine sarà adottato nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento di riduzione o di decadenza dal beneficio, secondo le vigenti disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni disciplinate dalle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale versione 3" approvate dalla Regione Abruzzo con determinazione DPD/65 del 25/03/2026 (*Allegato 11 al presente bando*)..
2. La domanda di pagamento del saldo finale deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA direttamente sul sito www.sian.it, utilizzando il sistema informatico agricolo Nazionale (SIAN), sottoscrivendo l'atto tramite firma elettronica OTP.
3. Per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita alle azioni ammesse in concessione e in eventuale variante.
4. Eventuali verifiche negative del DURC non determinano alcuna esclusione o sospensione della liquidazione dal beneficio spettante, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni.



5. Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata la seguente documentazione:
- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività ed il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
 - bolle di consegna o documenti di trasporto relativi a macchinari e attrezzature;
 - elenco delle matricole per le macchine e le attrezzature (N.B.: i numeri di matricola dovranno essere prontamente riscontrabili sui macchinari);
 - certificati di conformità per i macchinari acquistati;
 - certificazione di collaudo dei sistemi produttivi e di rispondenza alle norme di sicurezza dei locali di produzione, dei locali destinati agli uffici e al personale (ove necessario);
 - copia conforme delle fatture che oltre all'indicazione scritta del n° CUP comunicato dal GAL in fase di concessione, devono riportare la seguente dicitura obbligatoria: "Intervento SRG06_Sotto intervento A-S Azione SRG06-A5 della SSL 2023-2027 del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro";
 - copia dei bonifici eseguiti che obbligatoriamente nella causale devono indicare per iscritto il codice CUP dell'intervento comunicato dal GAL in fase di concessione;
 - dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dalle ditte che hanno emesso le fatture, attestanti l'avvenuto pagamento con l'indicazione delle modalità di pagamento e della data dei pagamenti e, per le forniture, che le stesse sono nuove di fabbrica;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il beneficiario attesta:
 - che le fatture allegate alla richiesta di verifica dello stato finale degli interventi finanziati sono state regolarmente liquidate e pagate per gli importi in esse indicati;
 - che si è provveduto a tutti i conseguenti adempimenti fiscali previsti dalle vigenti leggi e che non sono state emesse su tali fatture note di accredito;
 - che per le spese relative al progetto oggetto di accertamento non ha beneficiato di altri contributi pubblici;
 - che le forniture e i servizi contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del progetto approvato dal GAL con l'indicazione della data di inizio e termine dei lavori e delle azioni (data dell'ultima operazione attinente all'investimento realizzato e all'acquisizione delle autorizzazioni occorrenti);
 - elenco riepilogativo dei documenti di spesa e dei giustificativi di pagamento con confronto tra previsione e realizzazione da produrre utilizzando il modello allegato (*Allegato 8 al presente bando*).
 - estratto conto bancario con evidenza dei pagamenti eseguiti;
 - eventuale possibile documentazione specifica prevista nei singoli atti di concessione;
 - copie dei contratti o degli ordini sottoscritti con la/e ditta/e esecutrice/i;
 - autodichiarazioni concernenti i dati relativi alla composizione familiare del conduttore aziendale, dei membri (soci e amministratori) delle società e loro collegate ai fini delle verifiche ai sensi del D.lgs. 159/2011 - Antimafia da produrre nei casi previsti dalla legge utilizzando il modello allegato (*Allegato 9 al presente bando*);
 - dichiarazione sostitutiva sul rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni (Doppio finanziamento) da produrre utilizzando il modello allegato (*Allegato 3 al presente bando*),
 - elenco riepilogativo dei documenti trasmessi.

Articolo 18. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO

- L'istruttoria delle domande di pagamento è affidata al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio e si articola nella verifica documentale dell'istanza, tesa ad accertare la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa.
- Qualora la documentazione risulti incompleta, il Servizio competente per l'istruttoria procede ad inviare richieste di integrazione assegnando un termine (minimo 10 giorni e massimo 30 giorni consecutivi) per la trasmissione della documentazione richiesta.



3. Nel caso in cui la domanda di pagamento sia carente della documentazione indispensabile per la conclusione dell'istruttoria della stessa da parte del competente STA, è assegnato il termine di 15 giorni solari consecutivi per la trasmissione della suddetta documentazione. Decorso tale termine, lo STA competente comunica l'irricevibilità della domanda di saldo al Beneficiario e al GAL che avvia il procedimento di decadenza dal contributo entro e non oltre i 30 giorni successivi.
4. Una volta accertata la completezza, la pertinenza e la rispondenza alle prescrizioni del presente bando della documentazione trasmessa, nonché del mantenimento dei requisiti di ammissibilità e del rispetto degli impegni di cui all'art. 22 e dopo aver proceduto alle verifiche di legge, il Servizio competente procede all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento dell'importo dovuto, mediante la compilazione di apposite "Check-list" ed alla elaborazione degli elenchi di liquidazione sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale gestito da AGEA (SIAN). Dell'adozione del provvedimento di liquidazione viene data comunicazione al beneficiario via PEC.
5. Nel caso d'istruttoria negativa, la Struttura competente comunica al beneficiario, mediante PEC ed ai sensi dell'art. 10bis della L. n. 241/90 e s.m.i., l'inammissibilità della domanda di pagamento, esplicitando le motivazioni di inammissibilità con i relativi riferimenti giuridici.
6. Preliminarmente all'adozione del provvedimento di liquidazione del pagamento la Struttura competente può effettuare anche una visita sul luogo (in situ) dell'operazione sovvenzionata. In occasione di tale visita in situ il beneficiario ha l'obbligo di mettere a disposizione tutta la documentazione, tecnica e amministrativa, necessaria alla verifica della corretta implementazione dell'intervento e del rispetto di tutti gli obblighi in capo allo stesso.
7. Una volta concluso il controllo sul sistema SIAN viene registrata tale fase.
8. Successivamente il Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente assume i provvedimenti di liquidazione sulla base dell'esito positivo delle verifiche riguardo a:
 - a. controllo delle autodichiarazioni prodotte;
 - b. regolarità contributiva (DURC) o attestazione di regolarità contributiva per le ditte non assuntrici di manodopera;
 - c. esito (liberatorio) dell'informazioni Antimafia rilasciata dalla competente Prefettura ove necessario.
9. Nel caso in cui si verificasse la fattispecie di verifica negativa del DURC, stante l'obbligo per AGEA, in qualità di Organismo pagatore, di operare le dovute compensazioni, con nota inoltrata ad AGEA, il Servizio Territoriale per l'Agricoltura competente comunica l'importo da compensare.
10. Oltre a quanto previsto in precedenza, gli interventi finanziati possono essere sono soggetti ai controlli in loco di competenza dell'Organismo Pagatore.

Articolo 19. ERRORI PALESI

1. Le domande di sostegno e di pagamento possono essere corrette o adattate d'ufficio, ovvero su segnalazione dell'interessato, in qualsiasi momento dopo la presentazione, in caso di errori palesi riconosciuti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, a titolo esemplificativo, si fa riferimento a:
 - a. meri errori di trascrizione che risultino palesi in base ad un esame minimale della domanda;
 - b. codice statistico o bancario errato;
 - c. errori evidenziati come risultato di verifiche di coerenza (informazioni contraddittorie);
 - d. errori aritmetici;
 - e. discordanze tra le informazioni fornite nello stesso modulo di domanda oppure tra informazioni fornite nel modulo di domanda e la documentazione allegata.
2. Si considerano non sanabili le domande carenti di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità e l'ammissibilità.
3. La domanda di riconoscimento di errore palese deve essere presentata, tramite PEC, al GAL per errori riguardanti le domande di sostegno o al Servizio Territoriale per l'Agricoltura (S.T.A.) competente per territorio per errori sulle domande di pagamento, che per competenza ne valutaranno l'ammissibilità e, qualora ne ricorrano le condizioni, autorizzeranno la presentazione della domanda di correzione.



4. Il richiedente può presentare solo una domanda di correzione di errore palese per ciascuna domanda di sostegno o di pagamento ed esso può essere riconosciuto solo fino all'erogazione del pagamento richiesto.
5. Della correzione apportata si dà comunicazione tempestiva all'interessato tramite PEC.

Articolo 20. TERMINI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

1. L'avvio degli interventi deve avvenire dopo la presentazione della domanda di sostegno, nel termine improrogabile di 60 giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno.
2. Il beneficiario nel termine indicato al comma precedente deve inviare a mezzo pec all'indirizzo galaias@pec.it apposita dichiarazione di avvio delle attività, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente a un documento la cui data supporti la veridicità della dichiarazione. La dichiarazione di conseguenza va trasmessa al GAL insieme ad almeno uno dei documenti di seguito indicati e a una copia fotostatica fronte retro di un proprio documento di identità in corso di validità:
 - a) fatture di acquisto;
 - b) documenti di trasporto (DDT);
 - c) documenti di pagamento di anticipi o acconti;
 - d) caparra confirmatoria;
 - e) contratti firmati (lavori, forniture o servizi);
3. Il mancato avvio degli interventi e il mancato invio della dichiarazione di avvio delle attività nei tempi stabiliti nei 2 paragrafi precedenti, dà luogo alla decadenza del sostegno concesso.
4. La conclusione dell'operazione è fissata in **12 mesi a partire** dal giorno successivo alla data di notifica del provvedimento di concessione del sostegno.
5. La data di conclusione dell'operazione coincide con la data indicata nel provvedimento di concessione o in eventuali proroghe.
6. Il mancato completamento materiale o la mancata piena attuazione delle operazioni entro il termine di cui sopra dà luogo alla decadenza del sostegno concesso.
7. L'intervento si può ritenere concluso quando, in sede di verifica finale, si accerti che l'intero investimento sia stato realizzato in modo da risultare pienamente funzionale e coerente con il progetto presentato e approvato dal GAL e la spesa rendicontata non sia inferiore al 70 % della spesa originariamente ammessa, comminando, in caso diverso, decadenza dai benefici e recupero delle somme eventualmente già erogate, salvo che il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione.

Articolo 21. VARIANTI

1. Il soggetto Beneficiario può richiedere una sola variante debitamente motivata con l'illustrazione di fondate ragioni tecniche e/economiche, o cause di forza maggiore sopravvenute, di natura non soggettiva.
2. Non sono ammissibili varianti che comportano modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile tale da inficiare la finanziabilità della stessa. Nel rispetto di tale condizione, sono considerate varianti in particolare:
 - a. cambio di localizzazione dell'investimento (tale tipo di variante non viene conteggiato nel numero di varianti ammissibili);
 - b. modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate;
 - c. modifica della tipologia di opere approvate;
 - d. cambio di beneficiario per modifica denominazione, cessione parziale o totale dell'azienda (tale tipo di variante può essere presentata solo a seguito di notifica del provvedimento di concessione).



3. Non costituisce variante, ed è pertanto direttamente consentito realizzare in corso d'opera, fermi restando contenuti e finalità del progetto presentato, l'adattamento tecnico consistente nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri aventi identica finalità più avanzati e funzionalmente equivalenti di quelli originariamente prodotti, nonché adeguamenti non sostanziali e coerenti con l'intervento delle opere degli impianti. Tali circostanze sono accertate in sede di verifica finale.
4. La Domanda di variante è rilasciata attraverso il SIAN nelle modalità previste per la trasmissione della domanda di sostegno, con contestuale comunicazione via PEC al GAL dell'avvenuta trasmissione della richiesta di variante.
5. La richiesta di variante può essere presentata fino a sessanta giorni prima del termine ultimo per la conclusione dell'operazione, e non può esservi data attuazione se non previamente autorizzata dal GAL.
6. La richiesta di variante di cui al comma 1, deve essere corredata – a pena di inammissibilità - da una dettagliata relazione, datata e firmata dal Beneficiario, contenente:
 - a. le motivazioni e analitica descrizione della variante;
 - b. quadro di raffronto tra operazioni programmate e di variante;
 - c. quadro economico di raffronto tra costi programmati e di variante;
 - d. quadro di raffronto tra obiettivi e risultati programmati e di variante;
 - e. progetto di cooperazione modificato a seguito della variante proposta.
7. Non è autorizzabile la variante che comporta:
 - a. una riduzione della spesa pari o superiore al 30% di quella iniziale e ammissibile;
 - b. una rideterminazione del punteggio assegnato che non consenta alla domanda di sostegno di rimanere tra quelle finanziabili.
8. L'eventuale maggiore spesa da sostenere rispetto a quella ammessa, non può comportare aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di concessione.
9. La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa comporta la corrispondente diminuzione del contributo.
10. Non è ritenuto in alcun caso ammissibile, in sede di richiesta di variante, un incremento del contributo concesso.
11. Se le revisioni comportano una modifica dei punteggi assegnati, la variante è ammessa solo se il punteggio rideterminato garantisce il permanere della domanda fra quelle finanziabili.
12. Qualora sia accertata, in sede di verifica finale, l'esecuzione di varianti per le quali sarebbe stata necessaria una autorizzazione preventiva da parte del GAL, le diverse spese, alle quali sia stata data esecuzione non autorizzata, sono considerate inammissibili e il contributo concesso è ridotto in proporzione, ovvero revocato qualora la spesa ammissibile residua scenda sotto il 70% di quella inizialmente ammessa.

Articolo 22. PROROGHE

22.1 Proroghe ordinarie

1. Fermo restando il termine ultimo del 30/09/2028 per la conclusione di tutte le operazioni finanziate a valere sul CSR Abruzzo, il beneficiario, per la realizzazione delle operazioni può richiedere, per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, al massimo due proroghe ordinarie dei termini temporali delle principali fasi attuative (per l'avvio e per l'ultimazione degli investimenti), per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi.
2. Il numero massimo di due proroghe ordinarie si riferisce all'operazione nella sua interezza.
3. Le proroghe devono essere richieste prima della scadenza dei termini di avvio e conclusione delle operazioni finanziate.



4. La domanda di proroga deve essere inoltrata al GAL tramite PEC all'indirizzo galaias@pec.it.
5. l'istruttoria della richiesta di proroga viene svolta dal GAL.
6. Il provvedimento recante la concessione o il diniego della proroga viene adottato a firma del GAL entro 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della richiesta e comunicato a mezzo PEC al Beneficiario.
7. In caso di mancato rispetto da parte del beneficiario dei termini sopraindicati, si applicano le disposizioni di cui al successivo paragrafo 22.2 relativo alle proroghe tardive.
8. Per comprovate ragioni oggettive e debitamente motivate, si può valutare la concessione di ulteriori proroghe, c.d. "straordinarie".
9. La concessione di proroghe straordinarie presuppone che il correlato provvedimento sia adottato soltanto qualora sussistano motivazioni oggettive che hanno impedito la conclusione dell'operazione entro il termine fissato.

22.2 Proroghe tardive

1. Ai sensi di quanto disposto dall'Allegato I alle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale versione 3" approvate dalla Regione Abruzzo (*Allegato 12 al presente bando*), il Beneficiario deve rispettare i termini di avvio e di conclusione dell'operazione secondo quanto specificato nell'Avviso e nel provvedimento di concessione, tenuto anche conto di eventuali proroghe accordate. Il mancato rispetto dei suddetti termini comporta la decadenza.
2. Per la sola conclusione delle operazioni è ammessa la presentazione di una richiesta di proroga oltre i termini stabiliti, previa applicazione delle riduzioni, secondo i criteri indicati dall'Allegato I (par. 5.5.7) delle citate "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale versione 3" approvate dalla Regione Abruzzo (*Allegato 12 al presente bando*).
3. In tali circostanze il beneficiario può presentare una richiesta di proroga straordinaria a sanatoria del termine di conclusione delle operazioni di cui al precedente paragrafo 22.1 (in tal senso "tardive") qualora sia in grado di dimostrare la presenza di cause di forza maggiore di cui al par. 7.11 delle citate "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale versione 3" approvate dalla Regione Abruzzo (*Allegato 11 al presente bando*).
4. Le cause di forza maggiore trovano infatti applicazione, tra l'altro, nel caso di ritardo registrato nella conclusione dell'operazione.
5. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relative come sopra esplicitato, sia comunicata al GAL entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore.
6. l'istruttoria della richiesta di proroga "tardiva" viene svolta dal GAL.
7. Il provvedimento recante la concessione o il diniego della proroga "tardiva" viene adottato a firma del GAL previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione regionale del CSR e comunicato a mezzo PEC al Beneficiario.

Articolo 23. IMPEGNI E OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

1. Per poter accedere ai benefici il richiedente è tenuto ad assumere e rispettare gli impegni di seguito elencati:
 - a. presentare l'atto costitutivo modificato e conforme alla durata residua richiesta dal presente Bando al Punto 7, entro 30 giorni dalla emanazione della graduatoria definitiva che ammette il progetto al finanziamento, nel caso di società il cui atto costitutivo al momento della presentazione della domanda di sostegno prevedeva una durata residua della società inferiore a 7 anni;
 - b. comunicare (tramite PEC) all'Amministrazione l'avvio degli interventi entro i termini prescritti dall'articolo 20 del presente bando;
 - c. realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato e approvato;



- d. avere una sede all'interno del territorio interessato dalla SSL del GAL Abruzzo Italico Alto Sangro.
 - e. concludere l'intervento nei termini previsti nel provvedimento di concessione, tenuto conto di eventuali proroghe;
 - f. presentare domanda di pagamento entro i termini di cui al paragrafo 16.1 del presente bando per l'anticipazione (qualora richiesta) e al paragrafo 16.3 per il saldo;
 - g. assicurare la massima collaborazione in occasione di verifiche e sopralluoghi che l'amministrazione concedente, l'Organismo Pagatore nonché i Servizi unionali riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento nonché a consentire lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa unionale e a cooperare al buon esito di qualsiasi attività di controllo presso l'Ente;
 - h. possedere i requisiti previsti dal bando per l'intera durata dell'operazione;
 - i. raggiungere la percentuale di spesa minima del 70% rispetto a quella inizialmente ammessa, ad eccezione del caso in cui nonostante la spesa finale rendicontata sia inferiore al 70%, il progetto approvato risulti interamente realizzato e la minor spesa dipenda esclusivamente da economie di realizzazione, (per spesa finale rendicontata si intende la spesa documentata e riferita agli investimenti ammessi in concessione e in eventuale variante);
 - j. non produrre false prove o omissioni intenzionali;
 - k. conservazione della documentazione inerente alla domanda di sostegno e le domande di pagamento per almeno 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
 - l. assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno per un periodo minimo di 5 anni dalla data di pagamento del saldo;
 - m. rispettare le norme disposte dal D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d "Decreto Incentivi), all'art. 9, comma 1 che disciplinano i motivi che precludono l'accesso alle agevolazioni.
 - n. mantenere un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le transazioni relative all'intervento (es. codice progetto nelle causali di pagamento/fatture). Detto obbligo vale anche per le spese sostenute prima della notifica della concessione ma successive alla presentazione della domanda di sostegno (eleggibilità della spesa); le fatture devono riportare le diciture riguardanti l'identificativo del bando e il CUP. Per le fatture elettroniche devono essere prodotte copia della fattura "Anteprima agenzia delle entrate". Nel caso in cui in sede di rendicontazione risulti un documento contabile privo di CUP o di altra codifica le relative spese non saranno ammissibili ai fini del pagamento. Sono ammissibili forme di regolarizzazione per le fatture prive di CUP, purché sia indicato nel documento contabile l'identificativo del Bando;
2. I beneficiari sono altresì tenuti a rispettare gli obblighi di informazione e pubblicità per le operazioni oggetto di sostegno FEASR, in conformità a quanto stabilito dall'allegato III del regolamento (UE) 2022/129 della Commissione del 21 dicembre 2021. Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è pertanto tenuto a:
 - a. indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto è finanziato con il fondo FEASR;
 - b. assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale;
 - c. collocare, in un luogo facilmente visibile al pubblico, una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.
 3. Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle sanzioni (riduzioni/esclusioni) che saranno in seguito definite con specifici provvedimenti nazionali e regionali in attuazione dei regolamenti attuativi del Reg. (UE) 2115/2021 ancora in corso di definizione.
 4. Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando pubblico, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

Articolo 24. AIUTI DI STATO

1. ai sensi dell'articolo 145, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2115 e del paragrafo 2.1, punto (14), degli "Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali" (2022/C 485/01) le



disposizioni sugli aiuti di Stato non si applicano né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale), né a eventuali finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, in quanto l'intervento in questione è collegato a un'attività agricola che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che fa parte della Strategia del GAL finanziata nell'ambito del Piano Strategico della PAC 2023/2027."

Articolo 25. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali trovano applicazione principalmente nelle seguenti situazioni:
 - a. rinuncia senza restituzione dell'aiuto;
 - b. ritardo nella conclusione dell'operazione e nella richiesta di erogazione di contributo;
 - c. ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle vigenti disposizioni o richieste dall'Amministrazione;
 - d. proroghe ulteriori rispetto alle uniche due proroghe previste.
2. È consentito fare ricorso alle cause di forza maggiore o alle circostanze eccezionali nei seguenti casi disciplinati dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116:
 - a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
 - b. la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c. un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
 - d. l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
 - e. il decesso del beneficiario;
 - f. l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.
3. La possibilità di invocare le cause di forza maggiore e/o le circostanze eccezionali sussiste solo a condizione che l'esistenza delle medesime, unitamente alla documentazione ad esse relativa, sia comunicata alla Struttura regionale competente entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.
4. Il riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali importi già liquidati al beneficiario previa presentazione di documentazione probante le cause di forza maggiore e a condizione che sia dimostrata, attraverso idonea documentazione probante, una spesa sostenuta per l'intervento finanziato pari all'importo già ricevuto.
5. La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, viene di seguito riportata:
 - a. calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che coinvolga superfici assoggettate all'impegno o parte rilevante dell'azienda, tale da comprometterne la redditività economica o la redditività dell'investimento o che coinvolga i territori interessati dalle opere oggetto dei lavori o che comporti variazioni dell'assetto territoriale, idraulico e geologico, tali da pregiudicare la funzionalità dell'intervento:
 - i. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato o, in alternativa il certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.) eventualmente accompagnata da perizia asseverata in originale, rilasciata da un professionista iscritto all'albo o all'ordine professionale. Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali;
 - b. distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:
 - i. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativamente ai fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
 - c. epizoozia o fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario:
 - i. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie o fitosanitarie) che attesti il fenomeno e che individui gli animali o le superfici interessati all'evento;



- d. esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda:
 - i. Decreto di esproprio previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 327/2001;
 - e. decesso del beneficiario:
 - i. dichiarazione sostitutiva di certificazione di decesso del titolare, ai sensi dell'art. 46 DPR 445 del 28 dicembre 2000, da parte del nuovo richiedente unitamente al documento di identità in corso di validità;
 - f. incapacità professionale di lunga durata del beneficiario:
 - i. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale;
 - ii. atto di nomina, da parte del Tribunale, del commissario o liquidatore giudiziario per società agricole.
6. Il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, in analogia a quanto definito all'art. 3 del Reg. (UE) 2021/2116 e specificatamente:
- a. una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente il beneficiario;
 - b. l'esproprio della totalità o di una parte consistente del beneficiario se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;

Articolo 26. CONTROLLI E SANZIONI

1. Le domande di sostegno e di pagamento e le operazioni realizzate o in corso di realizzazione sono soggetti a controlli da parte dei competenti Servizi della Regione Abruzzo e dagli uffici dell'Organismo Pagatore.
2. Nel periodo "ex post", cioè quello compreso tra l'erogazione del saldo e la conclusione del periodo di impegno, la struttura competente effettua i controlli per verificare che il soggetto beneficiario abbia mantenuto gli impegni assunti.
3. L'eventuale individuazione di irregolarità riscontrate a seguito delle attività di controllo, comporta il recupero delle somme indebitamente percepite e l'iscrizione nel Registro Debitori del Portale SIAN.
4. L'accertamento delle irregolarità può verificarsi durante tutto il processo di gestione e controllo.
5. L'Allegato I alle "Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale versione 3" approvate dalla Regione Abruzzo (*Allegato 12 al presente bando*), disciplina le disposizioni regionali in applicazione del D.M. MASAF n. 93348 del 26/02/2024 in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari di interventi dello sviluppo rurale non connessi alle superfici e agli animali previsti dal CSR Abruzzo 2023-2027.

Articolo 27. RECLAMI E RICORSI

1. Tutti i soggetti che inoltrano domanda di sostegno e/o di pagamento a valere sul presente bando hanno facoltà di avanzare istanza di riesame al GAL per le domande di sostegno o al Servizio Territoriale per l'Agricoltura territorialmente competente per le domande di pagamento, con le modalità già descritte negli articoli precedenti, o all'Organismo Pagatore nazionale, in relazione alla rispettiva competenza, in caso di provvedimento di non ammissibilità o di disconoscimento/riconoscimento parziale di pagamenti.
2. La presentazione dell'istanza di riesame deve avvenire, a pena di inammissibilità, entro 10 giorni consecutivi dalla data di ricezione della PEC di comunicazione dell'esito della valutazione.
3. Il Servizio competente provvede alla revisione istruttoria dell'istanza, ad opera di soggetti diversi dagli istruttori iniziali, e provvede con motivato atto del Dirigente, in via definitiva, a dichiarare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle richieste, dandone comunicazione via PEC all'interessato.
4. I reclami e ricorsi devono essere inviati all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente ovvero all'AGEA, secondo la natura dell'oggetto del ricorso.
5. Oltre a presentare richieste di riesame, contro gli atti che costituiscono l'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati, nei termini e nelle modalità previsti dalla normativa nazionale vigente, possono presentare ricorso alle amministrazioni e sedi competenti.



Articolo 28. RIFERIMENTI E CONTATTI

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Direttore del GAL con sede in Via dell'Orologio n° 24, Rocca Pia (AQ) - Tel. 0864 572528.
2. Durante il periodo di pubblicazione del presente bando, entro il termine massimo di 10 giorni antecedenti la scadenza, gli aspiranti beneficiari possono richiedere chiarimenti, esclusivamente di natura procedurale e documentale, al GAL, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: galaias@pec.it.
3. Il GAL, nel rispetto delle fasce orarie lavorative, fornisce risposta entro 7 giorni lavorativi, pubblicando la medesima esclusivamente sull'apposita sezione FAQ del bando, reperibile alla pagina "Bandi e Avvisi" del sito istituzionale del GAL.
4. Non saranno fornite risposte a quesiti che esulano dagli aspetti procedurali e documentali e/o per i quali è possibile evincere una risposta esplicita ed inequivocabile da un'attenta lettura del presente bando.

Articolo 29. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PUBBLICITÀ

Nel rispetto del Reg (UE) 679/2016 e in applicazione dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ss.mm.ii.) il GAL si impegna a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e può esercitarli con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 dello stesso decreto. I dati sono trattati in relazione alle esigenze del procedimento, ed ai conseguenti adempimenti degli obblighi legali e fiscali, con la garanzia che il trattamento dei dati personali viene svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. I dati saranno trattati per tutta la durata del procedimento ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di legge e per finalità amministrative. Il conferimento dei dati è necessario al fine di adempiere agli obblighi previsti da leggi e regolamenti, dalla normativa dell'UE, ovvero da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. I dati potranno essere comunicati solo per adempimento a specifiche norme di legge o rapporti contrattuali.

Articolo 30. REVOCHE

1. La revoca delle agevolazioni è disposta qualora ricorrano una o più delle seguenti circostanze:
 - a. assenza di uno o più requisiti di ammissibilità ovvero documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, accertata successivamente all'ammissione al beneficio;
 - b. mancata realizzazione dell'operazione finanziata entro i termini, ove previsti;
 - c. mancato rispetto dei termini per il mantenimento e la destinazione dei beni oggetto dell'agevolazione. La revoca è disposta qualora i beni siano alienati, ceduti o distratti prima del decorso di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - d. intervento di variazioni sostanziali dell'operazione agevolata o modifiche soggettive del beneficiario che, compromettendo gli obiettivi originari, siano valutate, ai sensi della disciplina prevista nel bando, incompatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
 - e. avvio di una procedura per la gestione dello stato di crisi o di insolvenza del beneficiario, incompatibile con gli obblighi a suo carico secondo quanto previsto dal bando, ferma restando la verifica della condizione di impresa in difficoltà in sede di accesso alle agevolazioni, qualora prevista dalla disciplina in materia di aiuti di Stato applicabile allo specifico incentivo;
 - f. mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
 - g. accertamento di uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 9, del D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d. "Decreto Incentivi"), fatta salva l'attivazione dell'intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 18, comma 4, lettera a), nel caso di DURC irregolare;
 - h. inadempimento di obblighi espressamente previsti dal bando.



NORMATIVA E DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42 “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14 dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e s.m.i.; – Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Piano Strategico Nazionale per l'attuazione e il coordinamento dei programmi della PAC 2023- 2027 approvato dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2023) 6990 final del 23.10.2023;
- Complemento dello Sviluppo Rurale 2023-2027 della Regione Abruzzo (CSR 2023-2027) approvato con D.G.R. 904 del 29 dicembre 2022 e, da ultimo, modificato con DGR n. 678 del 21/10/2025.
- Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale versione 3” approvate dalla Regione Abruzzo con determinazione DPD/65 del 25/03/2026 (*Allegato 11 al presente bando*).
- D.lgs. 27 novembre 2025, n. 184 (c.d “Decreto Incentivi), entrato in vigore il 1° gennaio 2026.

ALLEGATI

Allegato 1	Ambito territoriale
Allegato 2	Piano Investimenti Aziendali (PIA)
Allegato 3	Dichiarazione divieto doppio finanziamento
Allegato 4	Prospetto raffronto preventivi
Allegato 5	Dichiarazione sostitutiva di certificazione inerente gli impegni
Allegato 6	Dichiarazione sostitutiva di certificazione Pantouflage
Allegato 7	Dichiarazione inizio attività
Allegato 8	Elenco riepilogativo dei documenti di spesa
Allegato 9	Dichiarazione antimafia
Allegato 10	Prodotti agroalimentari tradizionali del territorio
Allegato 11	“Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale versione 3” approvate dalla Regione Abruzzo
Allegato 12	Allegato I alle “Disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale versione 3” approvate dalla Regione Abruzzo